

Codice A1813B

D.D. 9 luglio 2021, n. 1977

Concessione demaniale per una mensola a sbalzo staffata al muro della S.P. 23R sul Torrente Chisone, tra la rotonda di Malanaggio e quella di San Germano Chisone, nell'ambito dei lavori della costruenda pista ciclabile "Pinerolo-Valli Olimpiche" nel Comune di VILLAR PEROSA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.CO.5827 - Autorizzazione Idraulica N. 5532/2021- Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasc



ATTO DD 1977/A1813B/2021

DEL 09/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per una mensola a sbalzo staffata al muro della S.P. 23R sul Torrente Chisone, tra la rotonda di Malanaggio e quella di San Germano Chisone, nell'ambito dei lavori della costruenda pista ciclabile "Pinerolo-Valli Olimpiche" nel Comune di VILLAR PEROSA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.CO.5827 – Autorizzazione Idraulica N. 5532/2021- Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca

L'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, con sede in Via Roma, 22 - 10063 PEROSA ARGENTINA (TO), Codice Fiscale 94571810012 e Partita IVA 11682180010, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 30 Marzo 2021 al n. 16052/A1813A per una mensola a sbalzo staffata al muro della S.P. 23R sul torrente Chisone, tra la rotonda di Malanaggio e quella di San Germano Chisone, nell'ambito dei lavori della costruenda pista ciclabile "Pinerolo-Valli Olimpiche" in Comune di VILLAR PEROSA (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede, nell'ambito del progetto per la realizzazione della nuova pista ciclabile "Pinerolo-Valli Olimpiche" - Primo lotto funzionale "Pinerolo-Porte-Villar Perosa-Pinasca", presentato dall'Ente Capofila Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca in convenzione con il Comune di PINEROLO e i Comuni di PORTE, VILLAR PEROSA e PINASCA, la realizzazione di un tratto a sbalzo sul torrente Chisone (n. 87 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Torino) di dimensioni 2,20 m per una lunghezza di circa 300 m. In particolare, è stata effettuata una valutazione della compatibilità idraulica del tratto su mensola che sorge dalla sede stradale della S.P. n. 23R all'incirca tra le rotonde di Malanaggio e di San Germano Chisone in Comune di VILLAR PEROSA (TO). Dalle verifiche effettuate il posizionamento di detta mensola risulta idraulicamente compatibile alle portate di piena calcolate con T_R 100 e 200 anni nel rispetto della vigente normativa così come indicato nella relazione a

firma dell'ing. Massima TUBERGA.

A seguito delle disposizioni nazionali e regionali emanate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di VILLAR PEROSA (TO) è stata omessa in quanto il progetto è stato approvato con Delibera della Giunta dell'Unione Montana che è stata oggetto delle forme di pubblicità previste dalla legge.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5532/2021, redatto in data 10 Maggio 2021 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- il richiedente è tenuto al pagamento del rateo di 6/12 per l'anno 2021 del canone demaniale di € 365,00, quantificato in sulla base tabella canoni vigente, per un importo di € 182,00;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento del canone demaniale ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici l'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
 - c. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente;
 - d. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - f. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - g. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - h. l'intervento deve essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - i. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;

- j. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- m. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;
- n. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, all'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di una mensola a sbalzo staffata al muro della S.P. 23R sul torrente Chisone, tra la rotonda di Malanaggio e quella di San Germano Chisone, nell'ambito dei lavori della costruenda pista ciclabile "Pinerolo-Valli Olimpiche" in Comune di VILLAR PEROSA (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;
5. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 365,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
6. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
7. di dare atto che l'importo di € 182,00, relativo al rateo del canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
8. di richiedere il rateo del canone demaniale per l'anno 2021 e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni